

L'EU Timber Regulation, i principali requisiti e i possibili impatti sul commercio

Entrato in vigore in tutti gli Stati membri nel marzo del 2013, il provvedimento comunitario è nato per contrastare le attività illegali nel settore forestale e impedire l'immissione di prodotti derivanti da legno di origine illecita nel mercato europeo

Nicola Andrighetto, Jacopo Giacomoni (Etifor Srl)

Due importanti organizzazioni internazionali, come l'Interpol (*International criminal police organization*) e l'Unep (*United nations environmental programme*) stimano che, ancora oggi, il 15-30% del legname commerciato a livello mondiale sia di origine illegale ed è quindi il risultato di attività che avvengono in violazione delle norme nazionali e internazionali. In alcuni Paesi tropicali, come Repubblica Democratica del Congo² e Ghana³, la percentuale di legno prodotto illegalmente rappresenta il 50% della produzione totale di legname. Anche in importanti esportatori di biocombustibili legnosi, come Russia⁴ ed Ucraina⁵, i

tagli forestali illegali costituiscono quasi il 20% del totale. Tagli di natura illegale possono da una parte favorire processi di deforestazione, con conseguenze sul contesto socio-ambientale nei Paesi d'origine, e dall'altra provocare eventuali distorsioni della concorrenza nel mercato dei Paesi recettori di legno illegale.

GLI ATTORI COINVOLTI

Proprio per contrastare le attività illegali nel settore forestale, nel 2010 l'Unione europea ha adottato il Regolamento (EU) 995/2010, conosciuto anche come Timber regulation (Eutr), che è entrato in vigore in tutti gli Stati membri il 3

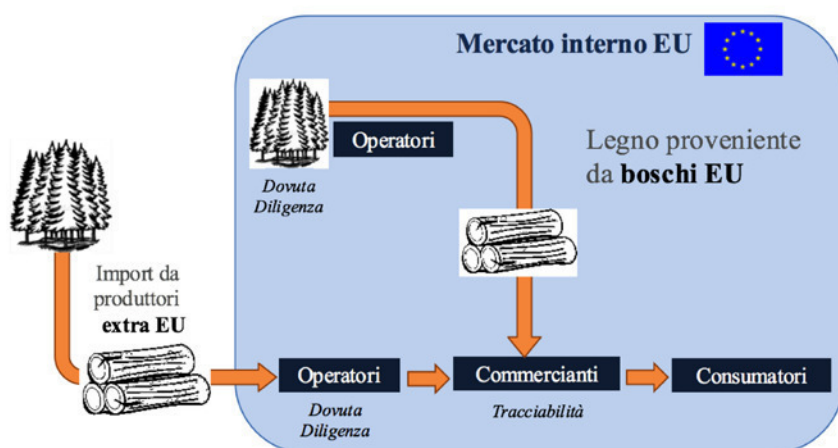
marzo 2013. La sua principale finalità è infatti quella di vietare l'immissione di prodotti derivanti da legno di origine illegale nel mercato europeo.

In primo luogo, va ricordato come non tutti i prodotti in legno siano soggetti al Regolamento: nell'allegato allo stesso sono inclusi la maggior parte dei prodotti legnosi più diffusi, come legna da ardere, pellet, segati, fogli da impiallacciatura, compensato e molti altri. Tuttavia, alcuni prodotti attualmente rimangono esclusi, come i giocattoli in legno, i prodotti riciclati e la carta stampata.

Per capire quali attori sono coinvolti nell'applicazione del Regolamento e in che misura, bisogna partire da alcune importanti definizioni. Il Regolamento, all'articolo 2, individua infatti due principali categorie di attori soggette ad obblighi diversi (fig.1):

- l'**operatore**, definito come la persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, immette per la prima volta il legno e prodotti da esso derivati all'interno del mercato europeo. Viene considerato operatore, ad esempio, il rivenditore di pellet che acquista il materiale da un produttore ucraino, ma anche la ditta boschiva che effettua utilizzazioni in foreste italiane e che immette (vende) i propri prodotti legnosi nella Ue;

Figura 1. Soggetti coinvolti dal regolamento Eutr, differenziati in operatori e commercianti, con i relativi obblighi.



Fonte: presentazione Masiero dal titolo: Dal 2013 legno solo legale? (Progetto Fuoco 2012)



Figura 2. Fasi di un Sistema di Dovuta Diligenza. Fonte: Proforest (2011)

- il **commerciante**, definito come la persona fisica o giuridica che vende o acquista legno e prodotti da esso derivati già immessi nel mercato europeo. Nel contesto dell'Eutr, i commercianti sono pertanto gli attori economici interni alla Ue che comprano prodotti da operatori o da altri commercianti.

GLI OBBLIGHI PREVISTI

Si può quindi notare come il momento chiave che fa scattare i diversi obblighi sia la prima immissione nel mercato Ue, indipendentemente dal livello di trasformazione del prodotto in legno e dalla sua origine (sia interna che esterna alla Ue). Nel contesto dell'Eutr, al commerciante è richiesto di mantenere e conservare per almeno 5 anni il registro fornitori e clienti al fine di garantire la tracciabilità lungo la filiera. All'operatore, invece, viene richiesta l'implementazione di un Sistema di dovuta diligenza (Sdd) per garantire che i prodotti in legno immessi nel mercato non siano di origine illegale. Il Sdd, che rappresenta il fulcro del regolamento Eutr, è una procedura fatta di tre principali elementi, che rappresentano altrettante fasi logicamente e cronologicamente collegate tra loro (fig.2).

Dopo aver raccolto alcune informazioni sul prodotto, come la quantità, la specie e i documenti che ne dimostrino la legalità (*raccolta informazioni*), l'operatore è tenuto a verificare se esiste la ragionevole certezza che i documenti raccolti siano autentici e diano adeguate garanzie circa l'origine legale dei prodotti in legno che si intende immettere nel mercato europeo (*analisi del rischio*). Nel caso l'operatore valuti che non siano presenti adeguate garanzie circa la legalità del prodotto, egli è tenuto ad implementare azioni

finalizzate a ridurre il rischio di immettere nel mercato prodotti di origine illegale (*attenuazione del rischio*). Sebbene non vi sia un *modus operandi* standard, le procedure per la valutazione e la mitigazione del rischio devono essere basate su specifiche informazioni e criteri, così come richiesto dall'articolo 6 del Regolamento (Eu) 995/2010. Le certificazioni forestali e di catena di custodia come *Forest stewardship council* (FSC®) e *Programme for the endorsement of forest certification schemes* (PEFC®), o le certifica-



Tabella 1 Sanzioni previste per violazioni all'Eutr, come previsto dal decreto legislativo n.178 del 30/10/2014

SOGGETTO INTERESSATO	VIOLAZIONE	SANZIONE
OPERATORE	Importare legno o prodotti derivati da Paesi aderenti a VPA in mancanza di licenza FLEGT	Ammenda da 2.000 a 50.000 euro o arresto da un mese a un anno e confisca del legno o dei prodotti derivati
OPERATORE	Immettere per la prima volta sul mercato UE legno o prodotti derivati violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione	Ammenda da 2.000 a 50.000 euro o arresto da un mese a un anno e confisca del legno e dei prodotti derivati
OPERATORE	Nel commercializzare legno o prodotti derivati, non dimostrare, anche attraverso la documentazione, di aver posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di Dovuta Diligenza	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 5.000 euro per ogni 100 kg di merce con un minimo di 300 euro e un massimo di 1 milione di euro
OPERATORE	Non tenere o non conservare per 5 anni o non mettere a disposizione i registri	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro
COMMERCIANTE	Non conservare per almeno 5 anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture	Sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro

zioni applicabili alle biomasse come ENPlus® per il pellet, non assicurano automaticamente la legalità del prodotto e la conformità automatica con l'Eutr, ma possono essere usati come strumento di analisi e attenuazione del rischio.

GLI ORGANISMI DI MONITORAGGIO

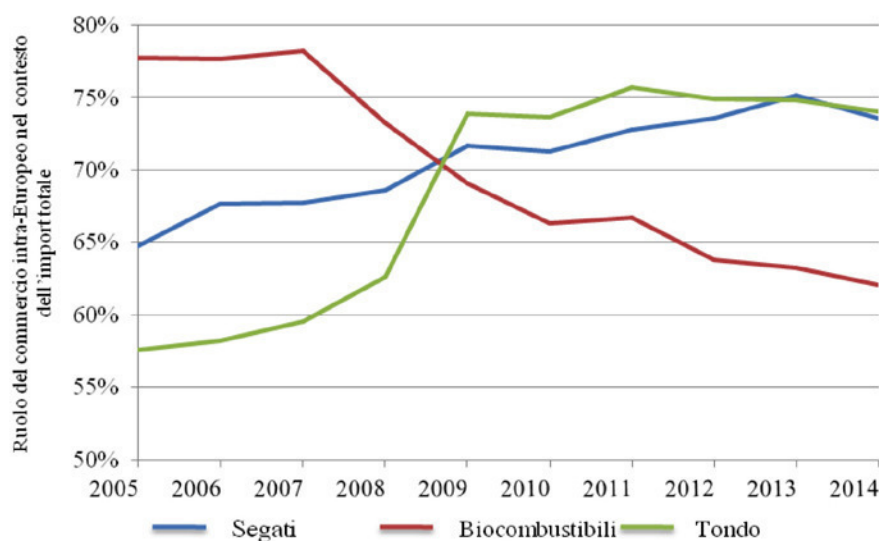
L'operatore può implementare un pro-

prio Sdd oppure avvalersi di uno degli Organismi di monitoraggio che provvederà a fornirgli un Sdd aggiornato e a supportarlo nella sua compilazione. Gli Organismi di monitoraggio sono infatti entità legali pubbliche o private, riconosciute dalla Commissione europea che possono conferire agli operatori il diritto d'uso del proprio Sdd. Alcuni esempi di Organismi di monitoraggio operanti

in Italia sono il Consorzio servizi legno-sughero (Conlegno), NEPCon e Bureau Veritas. Come indicato dall'articolo 7 del Regolamento Eutr, ogni Stato membro è tenuto a designare un'Autorità competente nazionale per l'applicazione della Eutr. Tale Autorità è incaricata di effettuare verifiche e controlli a carico sia degli operatori che dei commercianti che operano nell'ambito della giurisdizione di competenza dell'Autorità stessa. A livello italiano, il DM N°18799 del 27/12/2012 ha designato come Autorità competente il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali che si avvale dei Carabinieri (prima del Corpo Forestale dello Stato) per le funzioni di controllo e verifica. A livello italiano, la non ottemperanza alla legge prevede delle sanzioni, regolamentate dall'articolo 6 del decreto legislativo n.178 del 30/10/2014, che possono essere sia pecuniarie (fino ad 1 milione di euro) che penali (fino ad 1 anno di reclusione) (tabella 1).

A livello operativo, come illustrato nella "Nota esplicativa del Regolamento di esecuzione (EU) n.607/2012 e dei controlli

Figura 3. Incidenza del commercio intra-europeo nel contesto dell'import totale per i segati, il tondo e i biocombustibili



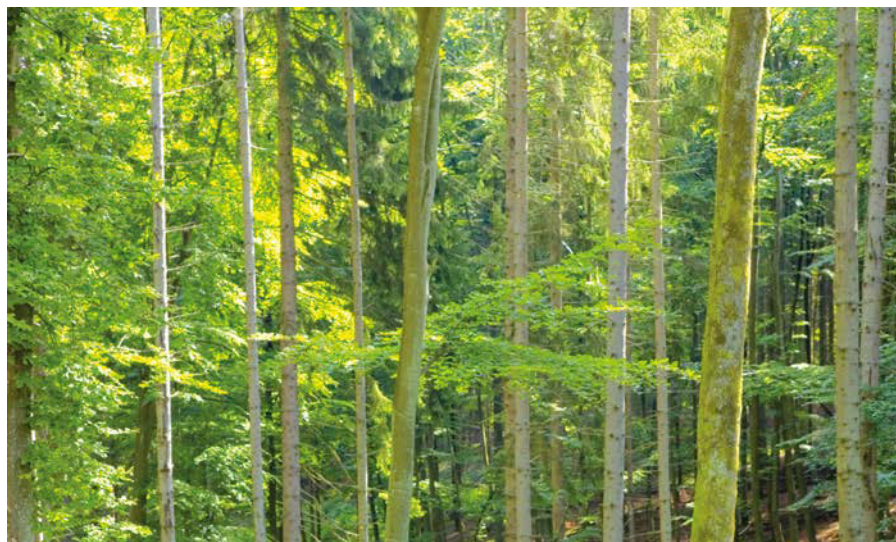
Eutr[®], in caso di verifica o sopralluogo, all'operatore verrà richiesto di illustrare il Sdd da lui applicato e di fornire la descrizione delle relative procedure di valutazione del rischio messe in atto, oltre a rendere disponibile il registro degli approvvigionamenti Eutr.

Informazioni più dettagliate e aggiornate in merito all'introduzione della *Timber Regulation* possono essere trovate sulle pagine web apposite create dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm) e dal Mipaaf (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6128#main>)

CRESCITA DEI FLUSSI COMMERCIALI

In linea teorica, l'entrata in vigore dell'Eutr dovrebbe aver favorito una crescita degli scambi commerciali tra i Paesi dell'Unione europea o comunque aver favorito una crescita dell'import da Paesi dove il tasso di illegalità nel settore forestale è minimo. Infatti, è evidente che dimostrare la legalità di un carico di abeti rossi provenienti dalla Svizzera richieda un impegno assai minore rispetto a dimostrare la legalità di tutta la filiera di un carico di pellet di provenienza argentina.

Analizzando nel dettaglio i dati del commercio di prodotti in legno nel decennio 2005 - 2014⁷, è possibile osservare come una crescita dei flussi commerciali tra i Paesi europei sia effettivamente avvenuta. Basti pensare che nel contesto dell'import europeo totale, il ruolo in termini di valore dei flussi commerciali inter-europei di tondo e segati è cresciuto rispettivamente del 15% e del 7%. Tuttavia non è possibile attribuire all'introduzione del Reg.(EU) 995/2010 la causa principale di questa "regionalizzazione del mercato". Altri fattori, come la crisi economica del 2008, l'introduzione di restrizioni alle esportazioni in importanti Paesi produttori e la repenti-



na crescita della domanda interna nelle economie emergenti sembrano essere state le reali motivazioni di questa "regionalizzazione" del mercato europeo. Infatti la crescita più repentina degli scambi commerciali è avvenuta prima della pubblicazione del Reg. 995/2010, in particolare tra il 2007 e il 2009, gli anni in cui gli effetti della crisi economica sono stati più evidenti e importanti. Paesi esportatori, come la Russia, hanno imposto specifiche tasse sull'export di prodotti legnosi. È interessante notare

come i biocombustibili⁸ abbiano avuto un trend completamente diverso, in termini di regionalizzazione del mercato, rispetto ad altri prodotti legnosi (fig.3). Tra il 2005 e 2014, nel contesto di un import europeo (intra ed extra) di biocombustibili che è triplicato, il ruolo dell'import da Paesi extra-europei è aumentato del 15%. Un trend che sembra essere quindi assolutamente distante da dinamiche commerciali che in linea teorica potrebbero essere state favorite dall'introduzione della *Timber Regulation*. ●

NOTE

- 1 Nellesmann, C., INTERPOL Environmental Crime Programme (eds). 2012. **Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the World's Tropical Forests**. A Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme, GRID-Arendal
- 2 Lawson, S. (2014c). **Illegal logging in Democratic Republic of Congo**. Energy, Environment and Resources EER PP 2014/04. Chatham House, London. UK
- 3 Hoare, A. (2014). **Illegal Logging and Related Trade. The Response in Ghana**. Research paper. Energy, Environment and Resources. Chatham House. London, UK
- 4 WWF (2011) The Russian Federation forest sector outlook study to 2030
- 5 World Bank, 2007, Integrating Environment into Agriculture and Forestry Progress and Prospects in Eastern Europe and Central Asia.

6 Nota esplicativa disponibile al link: http://www.federlegnoarredo.it/ContentsFiles/nota%20esplicativa%20MIPAAF_0026984_11_dicembre_2015%20.pdf

7 Per l'analisi dei flussi commerciali sono stati utilizzati i dati provenienti dal database "Comtrade" disponibili al seguente link: <https://comtrade.un.org/>. Una volta raccolti, i dati sono stati sottoposti ad un processo di miglioramento e pulizia, per renderli uniformi e privi di outliers

8 A livello di nomenclatura del commercio, nella presente analisi il termine biocombustibile include tutti i prodotti inclusi nella voce 4401 (Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili)